


Comune di Mathi

Provincia di Torino

Oggetto: Richiesta di approvazione Piano di Recupero N° 28



RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.

Art. 12 del D.Lgs. 4/2008

- DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931

I RICHIEDENTI:

Reynoldo Gumbis

Sciacak Hefan

Onorato Filipa

I TECNICI:

[Signature]
[Signature]



Oggetto della verifica di assoggettabilità Relazione illustrativa del progetto

Il presente documento riguarda la verifica di assoggettabilità alla VAS di un Piano di Recupero di iniziativa privata per il recupero di due edifici esistenti all'interno del centro storico del Comune di Mathi, ubicati in Via Rivera n.6-8 e Vicolo Piazza n.8.

I fabbricati oggetto del presente piano di recupero, ricadono secondo il vigente PRGC, in area classificata "Centro Storico", e definita come insediamento urbano avente carattere storico - documentario. Le norme di Attuazione di P.R.G. disciplinano l'attività di intervento sul patrimonio edilizio esistente, in area Centro Storico, soprattutto in base agli artt. 21 e 22 delle N.di A.

A tal fine la ristrutturazione necessaria ad un riutilizzo funzionale ed adeguato alle odierne esigenze, nel rispetto della qualità ambientale ed architettonica sia delle parti esterne, sia della tipologia distributiva interna. Ciò sarà possibile attraverso interventi che prevedano anche la sostituzione, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio sia per quanto riguarda la muratura esterna che gli orizzontamenti, oltre che il ripristino architettonico parziale degli stessi, con l'inserimento di nuovi elementi o impianti tecnologici, e finiture architettoniche in piena armonia con le caratteristiche tradizionali ed ambientali dei caratteri tipologici e soprattutto atte a soddisfare i requisiti igienico-edilizi delle abitazioni previste nel presente Piano di Recupero.

Le proprietà immobiliari, oggetto del presente Piano di Recupero sono costituite da un insieme di corpi di fabbrica aventi altezze differenti, parte in linea, intersecati tra loro, e parte adiacenti l'uno all'altro. I fabbricati presentano uno sviluppo verticale a tre piani fuori terra, tutti destinati ad uso abitativo ad esclusione del piano sottotetto (3° livello), con parte del piano terreno avente destinazione ad uso autorimesse; gli stessi presentano fronti prospettanti su corte interne e parte su via Rivera in prossimità con il vicolo della Piazza e su Vicolo della Piazza stesso.. Strutturalmente l'intero complesso di edifici, presentano esigenze di radicali interventi edilizi atti al recupero delle funzionalità abitative. Con riferimento ai suddetti fabbricati, si specifica che gli stessi versano in pessime condizioni sia per l'aspetto architettonico conservativo esterno sia per le gravi carenze tecnologiche interne. Anche le coperture si presentano in condizioni precarie di esercizio, sia per quanto riguarda le falde in coppi, orditure primarie e secondarie in legno vetusto, sia per i solai di sottotetto costituiti da semplici volte in mattoni prive di qualsiasi incamiciatura, con il nudo tetto a vista e privo delle tamponature perimetrali di coronamento. Inoltre tratti della muratura perimetrale presentano una dubbia verticalità di finitura dovuta a interventi edificatori succedutesi con tempistiche diverse nel tempo; anche le murature interne si presentano in parte nude o con finitura ad intonaco ammalorato da umidità di risalita. Quasi tutte le tramezzature interne hanno conservato la loro originaria posizione, costituita essenzialmente da muratura portante. Gli orizzontamenti sono costituiti essenzialmente da volte in mattoni in alcune parti in cattivo stato di esercizio, nei piani adibiti all'uso abitativo, in special modo nel fabbricato interno cortile di Via Rivera n° 8. Al piano terzo fuori terra, del fabbricato posto all'incrocio del Vicolo Piazza con la Via Rivera, i muri portanti presentano elementi discontinui negli spessori interni delle murature, per le quali occorrono interventi di compensazione della muratura esistente per consolidamento murario della stessa, come evidenziato negli allegati elaborati grafici. Le condizioni igienico-sanitarie presentano anch'esse condizioni oggettive di chiara vetustà, per mancanza di servizi igienici completi, mentre parte dei fabbricati interessati all'intervento, presentano gli allacciamenti primari già eseguiti con le adduzioni e le condutture di scarico fognario già prossimi ai fabbricati, interni alle corti. Sono state rilevate, per l'intero insieme dei fabbricati, una costante aggressività delle umidità di risalita sulle murature dei piani terreni, per tutto lo sviluppo perimetrale e per le murature di spina all'interno dei fabbricati stessi. Si evidenzia come tutto il piano terreno sia soggetto a evidenti danni causati dall'umidità risalente che penetra nelle strutture principali, danneggiandole; come anche il piano terzo fuori terra sia protetto dalle intemperie da una copertura anch'essa in cattivo stato d'esercizio e da un solaio di sottotetto parte del tipo a volte, e parte con tavolato da impiantito, non dotato di caratteristiche tali da consentirne un uso abitativo. Le stesse facciate, sia esterna sia interna, presentano visibili segni di deterioramento provocato dalla mancanza di una opportuna impermeabilizzazione delle strutture. Complessivamente, i fabbricati, presentano impianti distributivi e funzionali, che abbisognano di radicali interventi edilizi atti a migliorarne l'uso, al fine di adattarne la funzionalità alle nuove esigenze abitative.

Fabbricati oggetto di recupero



Fabbricati oggetto di recupero



Verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano di Recupero

1. Inquadramento normativo

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 12 D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. Inoltre, a livello regionale la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, ed alla L. R. 3/2013 di modifica della L.R. 56/77 che ha introdotto nuove specificazioni in merito alla VAS, la presente variante semplificata soggiace ai seguenti disposti per quanto attiene alla verifica di assoggettabilità alla VAS:

□ *Art. 40 e 41bis della L.R. 56/77 come modificato dalla L. R. 3/2013: recitano testualmente:*

Art. 40

(Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)

1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato è, altresì, esposto in pubblica visione.

2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualora non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve farne espressa menzione.

3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è pubblicato sul sito informatico del comune e una copia della deliberazione della giunta comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione entro trenta giorni.

4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

5. Nel caso in cui il piano particolareggiato contenga opere e interventi sottoposti ad espropriazione per pubblica utilità, le procedure partecipative di cui all'articolo 11 del d.p.r. 327/2001 sono effettuate prima dell'adozione del progetto preliminare del piano stesso; la deliberazione di adozione dà atto dello svolgimento delle procedure anzidette e della valutazione delle osservazioni presentate.

6. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

8. Per il piano particolareggiato, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis,

comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.

9. I piani particolareggiati e i programmi integrati di riqualificazione di cui alla l.r. 18/1996, nei casi in cui richiedano, per la loro formazione, una delle varianti di cui all'articolo 17, commi 4 o 5, sono formati e approvati contestualmente alle varianti, applicando le procedure per esse previste. L'eventuale procedura di VAS è riferita agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione in sede di piani sovraordinati.

10. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2), è trasmesso, subito dopo l'adozione, alla 299=>Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario <=299, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione, adegua il piano particolareggiato al parere della 300=>Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario <=300. Avverso tale parere, il comune può ricorrere alla Giunta regionale che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso di piano particolareggiato con contestuale variante strutturale, il parere è conferito alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis dal rappresentante regionale.

11. Nel caso in cui il piano particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico vigente le deliberazioni di cui al presente articolo sono da assumere da parte del consiglio comunale. < 297

Art. 41 bis.

(Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente 311 >< 311)

[1] Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale 312-><-312, i Comuni possono formare piani di recupero 313+>ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.457 <+313. [2] Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio 314=>del titolo abilitativo edilizio <=314 è subordinato alla formazione del piano di recupero. [3] Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia 315=>, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica <=315, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero. [4] Il piano di recupero contiene: 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato; 2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale; 3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti; 4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi; 5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale; 6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità. [5] Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24: - le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture; - il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità. 316=>6. Per il procedimento di formazione del piano di recupero si applica l'articolo 40; nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2) o immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 6

42/2004, si applica l'articolo 40, comma 10. Se il piano di recupero prevede interventi da finanziare in base alle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del comune, degli elaborati tecnici e amministrativi alla Regione.

Trova altresì applicazione l'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale.

"Articolo 20:

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 6.

Allegato F: informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2.

L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

- a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;*
- b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;*
- c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;*
- d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;*
- e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;*
- f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;*
- g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma. 7*

Ulteriori chiarimenti procedurali sono contenuti nel Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali 18 dicembre 2008 "Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1" (B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008) e nel successivo Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia "Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008". B.U. n. 51 DEL 24/12/2009.

Alla luce della vigente normativa, il Piano di Recupero è oggetto della valutazione preventiva di assoggettabilità alla VAS .

L'autorità competente decide conseguentemente, sulla base delle osservazioni ed i pareri ottenuti nel procedimento di valutazione preventiva, in merito alla necessità di procedere con una Valutazione Ambientale Strategica sul piano-progetto.

2. Inquadramento pianificatorio

Il Comune di Mathi dispone di uno strumento urbanistico generale costituito dal Piano Regolatore Generale adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 90 del 15/07/1988 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte n. 55 – 41752 del 19 dicembre 1994. L'immobile oggetto del presente Piano di Recupero ricade, secondo il vigente P.R.G., in area classificata "Centro Storico", e definita come insediamento urbano avente carattere storico - documentario. Le norme di Attuazione di P.R.G. disciplinano l'attività di intervento sul patrimonio edilizio esistente, in area Centro Storico, soprattutto in base agli artt. 21 e 22 delle N.di A. Le sopra citate Norme di Attuazione di P.R.G. prevedono l'ammissibilità del ricorso agli interventi edilizi sugli immobili esistenti nell'area Centro Storico con l'applicazione di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 13 della L.U.R., solo in presenza di uno Strumento Urbanistico Esecutivo approvato, e più specificatamente lo strumento esecutivo definito dal Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 41 bis della L.U.R.

art. 22- CENTRO STORICO (Cs)

L'area come risulta perimetrata nella cartografia, è caratterizzata dagli insediamenti più antichi sul tracciato viario originario. La perimetrazione peraltro non comprende solo il nucleo più antico ma interseca anche aree e tessuti marginali nei quali non è più riconoscibile la conservazione dell'originario insieme ambientale. L'area presenta caratteri eterogenei nei quali accanto a episodi che vengono segnalati quale testimonianza storica documentaria si trova una diffusa situazione di edilizia di modesta qualità architettonica, in termini di tecniche costruttive e materiali, ritmi e sistemi decorativi e di facciata, che in molti casi sono stati modificati dagli interventi avvenuti negli ultimi 50 anni. Il carattere ambientale complessivo che si può ancora leggere è dovuto alla estensione del tessuto edilizio che si è conservato attraverso il tempo sugli originari insediamenti.

Il P.R.G.C. formula i criteri per salvaguardare le testimonianze storiche e documentarie esistenti e segnalate, le unità ambientali ove siano riconoscibili, e i criteri per disciplinare negli altri casi gli interventi appropriati all'esistente e tuttavia compatibili con un obiettivo di rinnovato uso degli edifici e del tessuto edilizio in genere. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione attiva degli edifici e alle loro rivitalizzazione funzionale, nella loro unità strutturale e formale, ove queste siano ancora presenti, al recupero dei volumi ex agricoli all'uso residenziale o ad altro ammesso dalle presenti norme, al recupero e alla valorizzazione dei loro caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate o degradate, alla eliminazione delle superfetazioni, alla definizione, in mancanza di elementi caratterizzanti, di soluzioni progettuali e realizzative compatibili con l'esistente.

Il P.R.G.C. individua alcune testimonianze definite "storico- documentarie" meritevoli di tutela, prescrivendo che vengano conservate, con appropriati interventi di restauro e risanamento e ancorché si trovino all'interno di aree in cui siano ammessi altri tipi di intervento. Tali testimonianze sono individuate nella cartografia in scala 1:1000 (tavv. 9a e 9b). Non si riscontrano invece edifici o parti di edifici che debbano essere sottoposti al vincolo della L.1039/39.

4. Descrizione del PdR

Si rimanda alla prima sezione "Relazione Illustrativa"

5. Potenziali effetti attesi sulle componenti ambientali interferite

La verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di individuare le pressioni sulle componenti ambientali ed antropiche che la variante potrebbe generare sul territorio oggetto di intervento e sulle aree che in varia misura potrebbero esserne influenzate.

Considerando alle componenti sui diversi settori ambientali, così come individuati nelle "linee guida VIA", elaborate dall'ANPA su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ed in base alla natura di variante parziale di tipo semplicemente normativo che inserisce la possibilità di realizzazione di elementi edilizi ed urbanistici nuovi rispetto l'attuale pianificazione urbanistica, si ritiene non possano sussistere elementi comportanti impatti sulle suddette componenti.

Non si rilevano in particolare modifiche al sistema delle tutele riguardanti:

- Alterazione del Paesaggio
- Sottrazione di vegetazione
- Sottrazione di habitat e riduzione del valore eco sistemico (effetti sul SIC)
- Consumo di Suolo fertile
- Interferenza con sottosuolo e acque sotterranee
- Effetti sul sistema antropico
- Aumento delle emissioni acustiche

6. Criteri di assoggettabilità

Nel presente paragrafo vengono analizzati, in rapporto alla variante di piano in oggetto, i criteri di assoggettabilità alla VAS, così come espressamente individuati dall' Allegato 1 del D. Lgs 4/2008.

Punto 1 Caratteristiche del piano o del programma

Punto 1.1. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Il Piano di recupero proposto è di così limitate dimensioni che non si reputa possa stabilire un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Punto 1.2. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchici ordinati

L'area di influenza del Piano di Recupero è limitata a scala locale, ovvero gli esigui impatti ambientali attesi e per lo più in fase di cantiere graveranno solo su scala ridotta a livello dell'area e limitatamente al sito dove è ubicata l'area di intervento e non sull'intero territorio comunale.

Il Piano è conforme alle indicazioni del PRG e il sistema di riferimento pianificatorio costituito da quest'ultimo rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche. .

Punto 1.3. Problemi ambientali pertinenti al piano programma

I problemi ambientali riguardano esclusivamente la fase di cantiere, con la produzione di polveri e rumore. Effetti reversibili, limitati nel tempo e soprattutto che verranno contenuti nei termini e nei modi di legge

Punto 1.4. La rilevanza del piano del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Il Piano di recupero non è rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente ma la riqualificazione dell'area ha ricadute positive in ambito locale, comportando al recupero e l'utilizzazione dell'ambiente urbano ricadente nel centro storico.

Punto 2 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

Punto 2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Si veda quanto detto al punto 1.4.

Punto 2.2. Carattere cumulativo degli impatti

Si veda quanto detto al punto 1.4: in fase di esercizio gli impatti sull'ambiente di rumore, polveri, traffico di mezzi di cantiere potranno cumularsi, ma nel cronoprogramma degli interventi si cercherà di limitare tale accadimento e di separare gli impatti che sono comunque reversibili nel tempo.

Punto 2.3. Natura transfrontaliera degli impatti

Non pertinente

Punto 2.4. Rischi per la salute umana e per l'ambiente (ad es. in caso di incendi)

Non si ravvisano rischi per la salute umana e per l'ambiente: sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio si adotteranno tutte le norme e le attenzioni perchè impianti, arredi, dimensioni e posizione dei locali non siano dannosi per l'ambiente.

Punto 2.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione interessate)

Come detto l'entità e l'estensione dello spazio sono talmente ridotti che l'impatto sarà limitato all'intorno degli edifici, tendenzialmente all'edificio posto nelle sue immediate vicinanze e alla viabilità di accesso.

Punto 2.6. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo

L'area ha valore non in se ma in quanto facente parte del tessuto edilizio sociale e storico del Comune di Mathi, pertanto l'intervento riqualifica l'area anche perché consente di ricostruire e riproporre una realtà costruttiva storica utilizzabile

Punto 2.7. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Come detto nel capitolo precedente, non si rilevano significativi impatti considerata la posizione dell'area oggetto del piano rispetto ai vincoli presenti. Nella fase progettuale si è curato l'inserimento dell'edificio secondo i criteri e modalità costruttive dei fabbricati storici della zona ad oggi ancora presenti, pertanto la riqualificazione di un vecchio fabbricato costituisce per l'aspetto ambientale un impatto positivo.

7. Conclusioni

Come si evince dalle pagine precedenti, il piano è di tali limitate dimensioni che non può minimamente interagire con le componenti di ampio respiro esaminate in una valutazione ambientale strategica. Inoltre il piano di recupero nasce già a valle di strumenti pianificatori che indicano le aree oggetto di recupero e quindi le sue ricadute sull'ambiente, che risultano positive. Nel caso specifico un'area degradata viene recuperata e connessa tipologicamente e funzionalmente con l'intorno.

Gli impatti negativi sull'ambiente quali polveri, rumore, traffico, sono riscontrabili solo in fase di costruzione annullandosi con la chiusura dei lavori. Inoltre rimarranno entro la normale attività di un cantiere di piccole dimensioni.

Per tali motivi si reputa che il piano di recupero oggetto della presente verifica non debba essere assoggettato a V.A.S. e si propone di escluderlo da tale processo valutativo

